



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PROGETTO

“NET OUTCOME 2012”

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via dei Laterani, 34 – 00184 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

l'ASL di Lodi (C.F./P.I. 11387440156), con sede in Piazza Ospitale 10, 26900 Lodi, nella persona del Direttore Sociale, dott. Giancarlo Iannello (di seguito denominato Ente)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il D.P.C.M. 29 ottobre 2009 recante l’istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;

VISTO il Decreto del 31 dicembre 2009 recante l’organizzazione interna del “Dipartimento per le Politiche Antidroga”, registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2010 Reg. n. 2, Fog. n. 325

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante nomina del Professor Andrea Riccardi a Ministro senza portafoglio registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n.1, foglio n. 206;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 recante il conferimento al Ministro senza portafoglio professore Andrea Riccardi dell'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n.1, foglio n. 207;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012 – recante "Ordinamento delle Strutture Generali" registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 9, foglio n. 313;

VISTO il Decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Prof. Andrea Riccardi del 20 novembre 2012 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga" e in corso di registrazione alla Corte dei conti;

PRESO ATTO che, alla luce di quanto disposto dalla Circolare prot. 6598 del 09.03.2010, il Progetto Net Outcome 2012 pone in essere l'attuazione di un interesse pubblico effettivamente condotto in comune tra il DPA e la ASL di Lodi, che entrambi hanno l'obbligo di perseguire, secondo le proprie rispettive finalità istituzionali;

PRESO ATTO della sussistenza di una effettiva e reale divisione dei compiti tra le parti, desumibile dal progetto che costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione;

PRESO ATTO del fatto che i movimenti finanziari concordati si configurano quale esclusivo ristoro delle spese realmente sostenute, con esclusione quindi della realizzazione di qualsivoglia profitto da parte Istituto;

PRESO ATTO del fatto che l'affidamento del progetto Net Outcome 2012 e la collaborazione con la ASL di Lodi non costituisce pertanto appalto di servizi.

Premesso

che la direttiva per l'azione amministrativa e gestione del Dipartimento per le Politiche Antidroga prevede tra gli obiettivi strategici anche quello di incrementare programmi ed azioni finalizzati alla valutazione dell'efficacia dei trattamenti;

che negli ultimi anni l'attenzione alla qualità dei trattamenti e alla valutazione dell'efficacia degli stessi è aumentata notevolmente tra i professionisti che si occupano dei disturbi da uso di sostanze, soprattutto all'interno delle organizzazioni cliniche e delle strutture amministrative;

che il sistema di valutazione è la base necessaria e funzionale al decisore making;

che il poter prendere decisioni consapevoli, basate su informazioni affidabili, risulta di fondamentale importanza nella governance dei sistemi assistenziali/produttivi, sia per la valutazione individuale a scopo assistenziale, sia per la valutazione d'insieme finalizzata alla gestione delle risorse, sia per la valutazione di gruppo a scopo di conoscenza nell'ambito della ricerca scientifica;

che il Dipartimento per le politiche Antidroga condivide tale impostazione, avendo fatto dell'introduzione dei sistemi di valutazione dei trattamenti uno dei punti principali della linea strategica perseguita, in virtù della riconosciuta rilevanza e priorità della questione;

che pertanto la ASL di Lodi è stata individuata quale ente per la realizzazione del progetto "Net Outcome 2012, Costruzione di una rete italiana permanente per il monitoraggio dei trattamenti e valutazione dell'Outcome in relazione alle prestazioni ricevute" (in allegato come parte integrante del presente Accordo di Collaborazione);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'Accordo di Collaborazione

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga incarica la ASL di Lodi di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo di Collaborazione e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Efficacia - Durata – Proroga - Estensione

1. L'Accordo di Collaborazione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'Ente da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l'Ente inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dando formale comunicazione di "avvio attività".
3. L'Ente comunicherà all'inizio dell'attività al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2003 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico del Progetto (uno o più) relativo al presente Accordo di Collaborazione.

4. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di “avvio attività” di cui sopra inviata dall’Ente al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all’Ente dell’avvenuta registrazione dell’approvazione dell’Accordo di Collaborazione da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.
5. La mancata comunicazione formale di “avvio attività” costituirà motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo di Collaborazione.
6. L’Accordo di Collaborazione prevede il finanziamento di 24 mesi di attività, salvo proroghe, la concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
7. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall’Ente entro 30 giorni dal termine del progetto.
8. E’ facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell’Ente affidatario e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.
10. L’Accordo di Collaborazione prevede alla conclusione delle attività una possibile estensione della stessa e rifinanziamento sulla base della valutazione positiva del Dipartimento Politiche Antidroga dei risultati raggiunti e previa verifica di esistenza di disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui al presente Accordo di Collaborazione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante al presente Accordo di Collaborazione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati;
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell’Ente ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.

3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.
4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l'Ente intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L'Ente affidatario consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.
7. Il gruppo di ricerca dell'Ente garantirà la partecipazione e la presenza di un proprio rappresentante all'interno del gruppo di coordinamento del network nazionale di ricerca sulle dipendenze presso il Dipartimento Politiche Antidroga, che verrà convocato dal Capo Dipartimento e all'interno del quale verranno anche affrontate valutazioni in progress delle attività svolte.
8. L'Ente affidatario garantirà la presenza ad un eventuale workshop annuale organizzato dal Dipartimento per la presentazione dei risultati in sede scientifica.

Art. 4

Oneri finanziari

L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga" – cap. 786 - per una somma omnicomprensiva pari ad € 13.353,28.

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 del presente Accordo di Collaborazione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente un finanziamento omnicomprensivo di € 13.353,28 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:
 - a. un importo pari al 50% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del

relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di “avvio attività” di cui all’art. 2 comma 2;

- b. un importo pari al 40% del finanziamento verrà erogato a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria relativa alla prima tranche del finanziamento che dovrà dimostrare l’effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo della stessa;
 - c. il restante 10% del finanziamento verrà erogato dopo la presentazione della rendicontazione finale di risultato e della rendicontazione finanziaria finale e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento.
2. Il finanziamento è concesso all’Ente al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all’art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l’effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
 3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
 4. L’attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all’Ente.
 5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul conto di Tesoreria Provinciale della Banca D’Italia: IBAN IT37T 01000 03245 129300306082. Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Via dei Laterani, 34 - 00198 Roma.
 6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
 7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo di Collaborazione che

verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

- 1.** Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione del presente Accordo di Collaborazione.
- 2.** Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
- 3.** Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori pre dichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).
- 4.** Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo di Collaborazione potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se pre autorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'Ente e firmatario del presente Accordo di Collaborazione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Ente all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
- 5.** Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Ente trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo di Collaborazione e recupero delle somme erogate.

Art. 7

Norme regolatrici dell'Accordo di Collaborazione

1. L'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo di Collaborazione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'Ente, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Ente di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dal presente Accordo di Collaborazione. E' escluso all'Ente l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'ente affidatario, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l'Ente in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell'ente affidatario del Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le Politiche Antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

Art. 8

Esiti del Progetto e pubblicazioni

1. L'Ente dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2010. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.
3. Gli elaborati di cui al presente Accordo di Collaborazione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'Ente potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga.

Art. 9

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'ente affidatario. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.

Art. 10

Responsabilità

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Ente.

2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 11

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente le spese documentate già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione al presente Accordo di Collaborazione, con rinuncia da parte dell'ente affidatario ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'ente affidatario, verrà applicata una penale corrispondente all'1% del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, salvo l'esistenza di regolari proroghe.
3. Il presente Accordo di Collaborazione si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato del presente Accordo di Collaborazione e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere il presente Accordo di Collaborazione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.

Art. 12

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente Accordo di Collaborazione, il foro competente è quello di Roma.

Il presente Accordo di Collaborazione è formata da n. 12. articoli e n.11 pagine.

Il presente Accordo di Collaborazione e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Il Capo del Dipartimento

Dott. Giovanni Serpelloni

ASL di Lodi

Il Direttore Sociale

Dott. Giancarlo Iannello